

Edizione di sabato 4 marzo 2017

CASI CONTROVERSI

Forniture di febbraio e lettere di intento
di Comitato di redazione

ACCERTAMENTO

Capitali e redditi esteri: fissati i criteri per i controlli
di Marco Bomben

REDDITO IMPRESA E IRAP

La competenza nel reddito d'impresa
di Armando Fossi

AGEVOLAZIONI

Start-up e PMI innovative: chiarimenti CCIAA su attività di controllo
di Giovanna Greco

CONTABILITÀ

L'iscrizione in bilancio delle disponibilità liquide
di Viviana Grippo

FINANZA

La settimana finanziaria
di Direzione Gestioni Mobiliari e Advisory - Banca Esperia S.p.A.

CASI CONTROVERSI

Forniture di febbraio e lettere di intento

di Comitato di redazione

Superata la fatidica data del 1° marzo, dovrebbe essere archiviato il problema delle **lettere di intento**.

La vicenda ha assunto contorni indefiniti e, onestamente, poco consoni ad un sistema di civiltà tributaria; infatti, quanto **richiesto dalle Entrate** non ha un preciso fine (realizzabile) e gli sforzi in cui si sono prodigati gli operatori sono – per così dire – a fondo perduto.

Ovviamente, l'**adempimento inutile** è la cosa che disturba ed infastidisce.

Detto questo, l'epilogo del primo marzo non è stato migliore dell'avvio della vicenda, con il varo dei **software di controllo** solo all'ora di pranzo; sapendo in largo anticipo del “cambio di passo” ci si aspettava un intervento più efficiente. Il fatto che sul sito delle Entrate comparisse, per alcuni minuti, il riferimento al **nuovo software** con il *link* che apriva ancora il vecchio, è stata poi la ciliegina sulla torta.

Detto ciò, con la speranza di archiviare velocemente la vicenda nel cassetto delle cose da dimenticare, vediamo cosa è accaduto nel mese di febbraio e cosa dovranno fare gli operatori **per emettere le fatture per forniture in sospensione** di tale mese.

Il **nuovo modello di lettera di intento** acquisiva valore solo a decorrere dal 1° marzo; questo era noto ed esplicitamente indicato nel provvedimento delle Entrate che ha approvato il **nuovo format**.

L'invio di tale modello, però, non poteva avvenire prima del varo del *software*, pur se viene segnalato da taluni (circostanza da verificare) che il **nuovo format** poteva essere inviato senza problemi con i precedenti controlli.

Ciò significa che, laddove ciò rispondesse al vero, l'azienda che aveva inviato le **lettere di intento “nuove”** durante il mese di febbraio, non creerà particolari disguidi al proprio fornitore. Quest'ultimo, infatti, fatturerà le proprie operazioni di febbraio facendo riferimento alla **precedente lettera di intento**, quella emessa – cioè – nel corso del mese di dicembre, ovvero a gennaio e febbraio.

Talune aziende, però, desiderose di risolvere la vicenda, hanno inviato ulteriori lettere di intento ai propri fornitori già nel mese di febbraio e, secondo le **direttive ufficiali**, dovrebbero avere utilizzato ancora il **precedente format**.

Ciò certamente era possibile e, alla ovvia condizione che si fosse prescelta una delle prime due modalità di applicazione del *plafond*, **quella nuova richiesta mantiene la propria efficacia** anche per la restante parte d'anno.

Tuttavia, in tali casi, diversi sono stati i comportamenti degli operatori.

Infatti, le casistiche pratiche che abbiamo visionato, possono essere così riassunte:

- taluni hanno trasmesso la lettera di intento non indicando nulla;
- altri hanno specificato che la **lettera di intento nuova** acquisiva efficacia a far data **dal 1° marzo**;
- altri ancora hanno accompagnato **l'invio cartaceo** con al seguente precisazione: la precedente lettera perde efficacia dal 1° marzo e, per conseguenza, da quale momento dovrà utilizzare la nuova (sostanzialmente approccio identico al primo, ma con la precisazione che il nuovo invio sostituiva il precedente documento per effetto non di una volontà, bensì della perdita di valore dell'altro).

Avevamo suggerito, in nostri precedenti interventi sul tema, di accompagnare tali invii con una **formale revoca della precedente lettera di intento**, al fine di fugare qualsiasi dubbio in merito a problematiche di sovrapposizione.

Ove ciò fosse avvenuto, nessun problema:

- le operazioni poste in essere **sino alla ricezione della revoca** vanno fatturate con riferimento alla lettera di intento vecchia, facendo riferimento, per le forniture di beni, alla data dei documenti di trasporto;
- le operazioni poste in essere **dal giorno successivo**, saranno emesse con richiamo alla nuova.

Nei casi in cui, invece, **nulla fosse detto in correlazione al nuovo invio**, si potrebbero determinare dei casi di confusione, posto che la nuova richiesta non avrebbe (in linea teorica) la forza di sostituire la precedente, senza il disinnesco di quest'ultima.

Si dubita anche del fatto che la seconda richiesta possa essere emessa con una sorta di **efficacia differita al 1° marzo**, per il semplice fatto che – in quel momento – la piattaforma utilizzata (quella vecchia) teoricamente non sarebbe più corretta.

Ci auspicchiamo, pertanto, che a lenimento di una gestione fallimentare della vicenda, possa essere posto rimedio con un intervento delle Entrate (basterebbe il famigerato comunicato legge), precisando quale possa essere il **criterio da utilizzare in caso di mancata esplicitazione della revoca**.

Non è solo una questione di forma, ma anche di **possibili irregolarità** nell'utilizzo della non imponibilità.

Si pensi al caso del fornitore che avesse ricevuto la **vecchia lettera con lo standard di riferimento all'intero anno** (dal 1/1 al 31/12), poi **sostituita** con una lettera di intento (trasmessa il 20 febbraio) che indicasse un riferimento ad un **plafond** di 10.000 euro.

Al momento di **fatturazione** delle forniture di febbraio, si ipotizzi ancora che la società abbia consegnato il 25 febbraio merce per un valore di 15.000 euro.

Appare evidente che, a seconda dell'**approccio utilizzato**, si potrebbe essere chiamati a fatturare tutto senza Iva, ovvero a fatturare 10.000 senza Iva e la restante parte con applicazione del tributo.

Poiché il buon senso sino ad ora è mancato nell'intera vicenda, sarebbe il caso di convogliarlo tutto nell'emanazione di una precisazione rasserenante per le casistiche simili a quella sopra evidenziata.

Seminario di specializzazione

CASI PRATICI DI IVA CON L'ESTERO

Scopri le sedi in programmazione >

ACCERTAMENTO

Capitali e redditi esteri: fissati i criteri per i controlli

di Marco Bomben

Fari puntati sui **capitali e i redditi detenuti all'estero e non dichiarati** da parte dei contribuenti italiani che hanno trasferito la residenza fuori dal territorio nazionale a partire dal **1° gennaio 2010**. Con il [provvedimento n. 43999 di ieri l'Agenzia delle Entrate](#) ha reso noti gli elementi in base ai quali verranno formate le **liste selettive dei contribuenti oggetto di verifica**.

Come noto il D.L. 193/2016 ha previsto **l'obbligo per i comuni di comunicare** all'Agenzia delle Entrate i dati dei soggetti che richiedono l'iscrizione all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Ester) “**entro i sei mesi successivi alla richiesta**” ai sensi dell'[articolo 83, comma 17-bis del D.L. 112/2008](#).

A regime, l'acquisizione di tali dati dovrà avvenire attraverso **l'ANPR** (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), istituita presso il Ministero dell'Interno dall'articolo 62 del D.Lgs. 82/2005, la quale **subentrerà quindi alle Anagrafi** della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero **attualmente tenute presso i comuni**.

Tuttavia, considerato che ad oggi **non è ancora operativo il subentro dell'ANPR alle anagrafi esistenti**, si è reso necessario individuare una **modalità transitoria di comunicazione** dei dati, così da non pregiudicare le disposizioni antievazione introdotte dal D.L. 193/2016.

Modalità di trasmissione dei dati

Sulla base delle considerazioni sopra evidenziate, il provvedimento di ieri ha precisato che:

- “***in via transitoria, e***
- ***fino alla completa attuazione del piano ANPR***”,

le modalità di trasmissione dei dati relativi ai richiedenti l'iscrizione all'AIRE saranno “***quelle stabilite dagli accordi convenzionali di cooperazione informatica tra Agenzia e Ministero dell'Interno***”.

Criteri per la formazione delle liste selettive

Nel medesimo provvedimento, l'Agenzia delle Entrate ha definito anche **i criteri per la formazione delle liste selettive** da utilizzare per l'individuazione dei **soggetti da sottoporre ai controlli** relativi alle attività finanziarie e agli investimenti patrimoniali.

In particolare, i **criteri individuati** sono i seguenti:

- residenza dichiarata in uno degli Stati e territori a fiscalità privilegiata;
- movimenti di capitale da e verso l'estero, trasmessi dagli operatori finanziari nell'ambito del monitoraggio fiscale;
- informazioni relative a patrimoni immobiliari e finanziari detenuti all'estero, trasmesse dalle amministrazioni fiscali estere nell'ambito di direttive europee e di accordi di scambio automatico di informazioni;
- residenza in Italia del nucleo familiare del contribuente;
- atti del registro segnaletici dell'effettiva presenza in Italia del contribuente;
- utenze elettriche, idriche, del gas e telefoniche attive;
- disponibilità di autoveicoli, motoveicoli e unità da diporto;
- titolarità di partita Iva attiva;
- rilevanti partecipazioni in società residenti di persone o a ristretta base azionaria;
- titolarità di cariche sociali;
- versamento di contributi per collaboratori domestici;
- informazioni trasmesse dai sostituti d'imposta con la Certificazione unica e con il modello dichiarativo 770;
- informazioni relative a operazioni rilevanti ai fini Iva.

Infine, si da conto che, sempre con il provvedimento in commento, l'Agenzia ha reso noto che i criteri sopra elencati, verranno utilizzati, in fase di prima attuazione delle nuove disposizioni ([articolo 83, comma 17-bis del D.L. 112/2008](#)) anche per la formazione delle **liste selettive relative alle persone fisiche** che:

- avendo chiesto **l'iscrizione all'AIRE a decorrere dal 1° gennaio 2010**,
- non hanno presentato istanza per la procedura di collaborazione volontaria (cd. **voluntary disclosure**).

Seminario di specializzazione

LA CONVENZIONE OCSE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

REDDITO IMPRESA E IRAP

La competenza nel reddito d'impresa

di Armando Fossi

È noto che la determinazione del reddito d'impresa è regolata dal principio della **competenza**. In applicazione di tale principio, per ogni periodo d'imposta, la determinazione dell'imponibile comporta l'individuazione di tutti gli elementi positivi e negativi di reddito riferibili al periodo stesso, **indipendentemente dalla manifestazione finanziaria** dei fatti economici.

Ai fini della determinazione dell'**esercizio di competenza**, l'[**articolo 109, comma 2, lettera a\)**](#) **del Tuir** dispone che i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei **beni** si considerano sostenute:

- **per i beni mobili**, alla data della consegna o spedizione;
- **per i beni immobili e per le aziende**, alla data di stipulazione dell'atto.

Tuttavia, nel caso in cui **l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà** o di altro diritto reale si verifichi **successivamente alla data della consegna o spedizione**, o a **quella di stipulazione dell'atto**, (si pensi ad esempio alla compravendita di un macchinario con passaggio di proprietà subordinato al superamento del collaudo) ai fini della competenza **rileva la data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo**.

Nel caso in cui la **consegna** di beni mobili avvenga **successivamente alla stipula del contratto di compravendita**, la Corte di Cassazione, con la **sentenza 11604/2001**, ha affermato che l'[**articolo 109**](#) **Tuir** deve essere comunque interpretato nel senso che la cessione e il corrispondente acquisto **devono essere considerati avvenuti alla data della consegna dei beni**. Pertanto, nella compravendita di **beni mobili**, ai fini dell'individuazione dell'esercizio di competenza, **non ha alcuna rilevanza la data di stipula** del relativo contratto, in quanto il citato [**articolo 109**](#) **dà esclusiva rilevanza alla data di consegna o spedizione dei beni**, salvo che l'effetto traslativo si verifichi in data ancora successiva.

Per quanto riguarda, invece, il trasferimento del **diritto di proprietà di beni immobili**, per i quali l'[**articolo 109**](#) fa riferimento alla **data di stipulazione dell'atto**, la [**C.M. 73 del 27 maggio 1994**](#) ha precisato che non è necessario che il trasferimento avvenga tramite **atto pubblico**, ma è **sufficiente una scrittura privata** (principio in linea con l'[**articolo 1350 del cod. civ.**](#)).

Al riguardo è intervenuta anche la Corte di Cassazione, la quale, nella sentenza 13174/2000, fa risalire **l'effetto traslativo della proprietà alla scrittura privata anteriore alla stipula dell'atto pubblico** (avvenuta nel esercizio successivo), mettendo in evidenza come in tale scrittura

privata è riportato che “*il possesso giuridico ed il materiale godimento dell’immobile s’intendevano trasferiti a decorrere dalla data 31/12/1991*”, cioè a decorrere da una data ricompresa nell’esercizio anteriore a quello della stipula dell’atto pubblico (deve però trattarsi di scrittura privata di vendita dell’immobile e non di mero contratto preliminare).

Nella prassi accade spesso che le parti di una compravendita immobiliare, prima di redigere l’atto pubblico, stipulino tra loro un **contratto preliminare**. In questo caso si rende necessario **verificare** se la scrittura in esame **determini** il possesso giuridico ed il materiale godimento dell’immobile in capo all’acquirente fin dalla data di stipula; in caso positivo tale scrittura **produrrà l’effetto traslativo della proprietà** e quindi imporrà di individuare proprio a tale data **l’esercizio di competenza** per entrambe le parti.

Sul tema, anche la [risoluzione AdE 206/E/2003](#), la quale precisa che, **ai fini del trasferimento del diritto di proprietà** di beni immobili, **non ha rilevanza** la previsione, **contenuta nel preliminare**, che l’acquirente “*assume il possesso dell’immobile fin dalla sottoscrizione del medesimo preliminare al solo fine di sottoscrivere i contratti delle varie utenze*”.

La [lettera b\) del comma 2 dell’articolo 109](#) stabilisce che, con riferimento alle **prestazioni di servizi**, rileva la data di **ultimazione della prestazione**. Di conseguenza, le **prestazioni di servizi** che si svolgono **a cavallo di due esercizi** risulteranno interamente **tassate nel nuovo esercizio**, ovvero quando **sono ultimate**.

Pertanto, in caso di rilevazione nella contabilità dell’anno della quota parte di ricavo di competenza dell’esercizio derivante da una prestazione infrannuale, in sede di determinazione dell’imponibile è necessario effettuare una **variazione in diminuzione** per l’ammontare imputato in conto economico.

Fanno eccezione a tale regola, le ipotesi in cui le prestazioni siano rese in forza **di contratti a esecuzione continuata**. Nel qual caso, infatti, **l’imputazione deve avvenire sulla base della quota maturata** in ciascun periodo di imposta. Ne sono esempio i:

- **contratti di locazione;**
- **contratti di mutuo;**
- **contratti di assicurazione.**

Per queste tipologie di contratti il legislatore fiscale, ha previsto **la deduzione delle quote maturate** attraverso il criterio del **pro rata temporis**. Ciò significa che non si verificheranno **variazioni da indicare in dichiarazione dei redditi** in quanto civilisticamente, per il principio della competenza, i costi vengono imputati nel **periodo di maturazione** e quindi, **nel caso di costi anticipati**, rimandati all’anno successivo con la tecnica dei risconti attivi.

Ad esempio, se il contratto di locazione di un immobile prevede il pagamento di **canoni anticipati trimestrali** da pagarsi entro il primo giorno di ciascun trimestre, il canone maturato nel trimestre di novembre-gennaio **rappresenta un costo da riscontare per 1/3 all’esercizio**

successivo, ancorché giuridicamente la rata sia maturata già alla data del 1 novembre. Pertanto, in questo caso, il trattamento fiscale coincide con quello contabile.

Master di specializzazione
TEMI E QUESTIONI DEL REDDITO D'IMPRESA
CON GIOVANNI VALCARENghi

Milano



AGEVOLAZIONI

Start-up e PMI innovative: chiarimenti CCIAA su attività di controllo

di Giovanna Greco

Con la [circolare n. 3696/C del 14 febbraio 2017](#), Il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito un preciso approfondimento sui **requisiti** che le **imprese devono possedere**, non solo per **iscriversi** alla sezione speciale dedicata alle PMI e alle *start-up* innovative, ma anche per **mantenere** tale condizione nel tempo.

In dettaglio, i controlli che la legge rimette agli uffici del Registro delle imprese, in sede di iscrizione delle stesse nella sezione speciale dedicata alle *start-up* e alle PMI innovative (**verifiche preventive**) e durante la vigenza dello *status* speciale di *start-up* innovativa e PMI innovativa (**verifiche dinamiche**), vertono sulla coerenza dell'oggetto sociale con l'impresa, fonte spesso di dubbi, nonché sulla presenza del sito *web* per **verificare l'attività innovativa**.

La [circolare](#) è diretta a chiarire cosa **devono verificare gli uffici delle Camere di Commercio in sede di indagine preventiva e in itinere sulle start-up e PMI innovative** e quindi cosa le *start-up* e PMI innovative devono dimostrare di possedere, ai fini dell'iscrizione nel Registro speciale, per ottenere la qualifica di *start-up* e PMI innovative e per il suo mantenimento, tenendo presente che vi sono alcune **differenze** da considerare **tra i requisiti richiesti per le start-up e PMI innovative**.

Verifiche preventive e in itinere start-up

La *start-up* innovativa, per essere iscritta nella sezione speciale del Registro imprese, deve dimostrare di possedere i **requisiti previsti dal comma 2 e dal comma 12 dell'articolo 25 D.L. 179/2012** nella domanda telematica debitamente compilata e presentata per l'iscrizione. Si rammenta che per ottenere la qualifica di *start-up* innovativa e acquisire i benefici previsti è fondamentale possedere una serie di **requisiti formali e sostanziali**, ovvero:

- assumere la **forma della società di capitali** – vale a dire che è possibile costituire una *start-up innovativa* nella forma di S.r.l., S.p.a., S.a.p.a., oppure di società cooperativa;
- avere per **oggetto sociale** esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di **prodotti o servizi innovativi** ad alto valore tecnologico;
- avere **sede principale in Italia o in uno Stato Ue o Eea** (spazio economico europeo),

purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia. A partire da giugno 2017, tali verifiche potranno essere effettuate tramite il BRIS – *business registers interconnection system*;

- avere una **produzione annua totale non superiore a 5 milioni di euro**, a partire dal secondo anno di attività, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio (verifiche da effettuarsi a partire dai dati di bilancio depositati presso le Camere di Commercio, ovviamente vale solo per le *start-up* di non nuova costituzione);
- essere stata **costituita da non più di 60 mesi**;
- **non distribuire utili** per tutta la durata del regime agevolato;
- **non nascere da fusione, scissione o da cessione azienda**/di ramo di azienda;
- possedere un certo numero di **dipendenti qualificati**, dimostrandolo allegando i titoli accademici e le specializzazioni possedute da tali soggetti;
- possedere **almeno una privativa** industriale o intellettuale;
- aver effettuato **spese in ricerca e sviluppo uguali o superiori al 15%** del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa.

È doveroso distinguere **due tipi di verifica**, chiaramente indicati dalla norma, ancorché entrambi concorrenti al medesimo risultato dell'iscrizione in sezione speciale della società. I due momenti sono chiaramente scanditi rispettivamente **dai commi 2 e 12 dell'articolo 25**.

La prima disposizione individua infatti **gli elementi genetici perfezionanti la fattispecie**, la cui assenza esclude l'esistenza ontologica della *start-up*.

La seconda disposizione, di carattere decisamente formale-procedurale, indica **gli elementi che devono essere “comunicati” dalla società ai fini dell'iscrizione della stessa in sezione speciale**. In merito alla verifica quantitativa, l'ufficio deve controllare che nell'apposito campo informativo compilato dall'impresa siano stati descritti i titoli accademici più elevati conseguiti dai membri del *team*, facendo emergere con chiarezza il conseguimento della percentuale abilitante, anche avvalendosi delle indicazioni fornite dalla società nell'autocertificazione **di cui al comma 12**, nella parte in cui detto comma richiede “*l'indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili*”. Alle due precedenti verifiche se ne aggiunge una terza, infatti, l'ufficio è chiamato, nei limiti e secondo i principi stabiliti dall'[articolo 71 del D.P.R. 445/2000](#), a riscontrare **l'autenticità delle dichiarazioni rese dall'impresa**.

Le **verifiche in itinere o dinamiche** per mantenere la qualifica di *start-up* innovativa **dovranno essere eseguite ogni sei mesi e annualmente, a seguito di presentazione della dichiarazione da parte della start-up che attesta il mantenimento dei requisiti richiesti**. A tal proposito la continuità di alcuni dei requisiti dovrà essere verificata di volta in volta. La **mancata presentazione** della dichiarazione annuale o la verifica dell'assenza dei requisiti **comporta la perdita della qualifica e la cancellazione automatica dal Registro speciale**. Per quanto concerne la decorrenza di 5 anni dalla data di costituzione e la necessaria conversione in PMI

innovativa, le Camere di Commercio comunicheranno le modalità semplificate per la conversione senza soluzione di continuità, prima della scadenza dei 5 anni.

Verifiche preliminari e in itinere per PMI innovative

Le PMI innovative al pari delle *start-up* sono sottoposte a delle verifiche preliminari per accedere alla qualifica. La PMI in sede di iscrizione dovrà dimostrare il possesso dei **requisiti di cui al D.L. 3/2015 articolo 4, comma 1**. Successivamente devono essere necessariamente effettuate delle verifiche dinamiche a intervalli fissi (ogni 6 mesi) per garantire la persistenza del possesso dei requisiti e poter mantenere tale qualifica, **controllando annualmente in modo sistematico** il permanere dei requisiti alternativi relativi all'innovazione tecnologica (**D.L. 3/2015, articolo 4, comma 1, lettera e**) e la sussistenza degli altri requisiti ricavabili dal bilancio presentato dalla PMI, pena la cancellazione dal Registro speciale e la perdita dei benefici previsti.

Seminario di specializzazione

I FONDI EUROPEI PER I PROFESSIONISTI

Scopri le sedi in programmazione >

CONTABILITÀ

L'iscrizione in bilancio delle disponibilità liquide

di Viviana Grippo

Si rende necessario iniziare la **verifica delle voci di bilancio**. Il primo controllo da effettuare riguarda i conti aperti alle **disponibilità liquide**. In merito occorre chiedersi se:

- è stata controllata la **corrispondenza** tra il saldo contabile e la giacenza effettiva;
- la **cassa è sempre positiva**;
- ci sono **sospesi di cassa** da registrare;
- ci sono **assegni o valori bollati** da registrare;
- non siano stati fatti movimenti di liquidità di cassa oltre il **limite dell'antiriciclaggio** di euro 3.000,00;
- è stata effettuata la **riconciliazione** tra saldo contabile e saldo dell'estratto conto bancario;
- sono state predisposte le **schede di riconciliazione** con gli e/c bancari,
- sono stati rilevati correttamente gli **interessi** sui c/c bancari e la relativa ritenuta su interessi attivi;
- è presente in archivio la **certificazione delle ritenute** operate dalla banca o il riepilogo liquidazioni/interessi;
- le **disponibilità in valuta estera** sono state valutate correttamente.

Partendo dal **dettato codicistico** occorre ricordare che l'[articolo 2424 del cod. civ.](#) prevede che le disponibilità liquide vengano iscritte alla voce dell'attivo circolante in tal modo denominata e suddivise tra:

- depositi bancari e postali;
- assegni;
- denaro e valori in cassa.

Con riferimento alla **cassa** occorre innanzi tutto aver verificato che il **saldo** indicato al **31/12/2016** corrisponda alla reale entità di denaro disponibile in tale data, questo è di certo il controllo più banale da affiancare ad altri controlli quale quello sui **saldi del mastro cassa** che, in corso d'anno, devono sempre essere positivi.

Si tratta di un controllo di prassi, non può infatti esistere una cassa negativa per il semplice fatto che il denaro in cassa c'è o non c'è. Può accadere tuttavia che il **mastro** presenti un **saldo negativo** dovuto semplicemente alla registrazione in medesima data prima di una uscita e successivamente di una entrata; in tal caso non si verifica alcuna problematica contabile.

Vanno poi effettuati appositi controlli sull'eventuale esistenza dei **sospesi di cassa**. L'OIC 14, nella versione datata dicembre 2016 ed utilizzabile per la redazione dei bilanci chiusi al 31/12/2016, stabilisce che nei conti accesi alle disponibilità liquide sono rilevati tutti i **movimenti in entrata ed in uscita** avvenuti **entro la data di bilancio**, di conseguenza, le rimesse di numerario ricevute in cassa o in banca in data posteriore a quella di chiusura dell'esercizio, sono rilevate come **disponibilità liquide nell'esercizio successivo**, anche se il loro giorno di valuta o la disposizione di pagamento da parte del debitore è anteriore alla data di bilancio.

La riduzione delle disponibilità liquide e la corrispondente riduzione dei debiti relativa a rimesse di numerario uscite dalla cassa o disposte con assegni o bonifici bancari in data posteriore a quella di bilancio sono rilevate nell'esercizio successivo.

In particolare, il principio contabile n. 14 specifica che le **disponibilità liquide** possono comprendere moneta, assegni e depositi bancari e postali anche espressi in valuta estera e che, in particolare, il denaro e i valori in cassa devono intendersi costituiti da moneta e valori bollati come francobolli, marche da bollo e carte bollate. **Non sono invece considerate disponibilità liquide le cambiali e i titoli**.

Tra i controlli della cassa va espletato anche il controllo del rispetto delle **norme antiriciclaggio**, occorre quindi assicurarsi che non siano stati fatti **movimenti di cassa oltre il limite dell'antiriciclaggio pari**, a far data dal 1° gennaio 2016, a **euro 3.000,00**. Si ricorda infatti che la Legge di Stabilità 2016 ha modificato l'[articolo 49, comma 1 del D.Lgs. 231/2007](#), aumentando da euro 1.000,00 a **euro 3.000,00** la soglia per il trasferimento di denaro contante con effetto, appunto, dal 1° gennaio 2016 (non sono state modificate invece le regole applicabili all'utilizzo degli assegni).

Quanto alle disponibilità in **valuta estera** occorre controllare la corretta valutazione delle stesse, l'OIC 14 stabilisce difatti che esse siano valutate al **cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio**.

Circa i controlli sui **c/c bancari** si deve innanzitutto **riconciliare il saldo dell'estratto conto** fornito dalla banca al 31/12/2016 con il saldo del conto riportato in contabilità; in caso di differenze occorre predisporre apposito foglio di riconciliazione. Si ricordi che, secondo l'OIC 14, "*I saldi dei conti bancari includono tutti gli assegni emessi ed i bonifici disposti entro la data di chiusura dell'esercizio e gli incassi ricevuti dalle banche od altre istituzioni creditizie ed accreditati nei conti entro la chiusura dell'esercizio, anche se la relativa documentazione bancaria è pervenuta nell'esercizio successivo*".

Va poi verificata la **corretta rilevazione degli interessi attivi o passivi** sul c/c bancario. Appare utile ricordare che dal 1° ottobre 2016 è entrato in vigore il D.M. 343/2016 che recepisce la delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) n. 343 in materia di rapporti bancari. Secondo le nuove disposizioni gli **interessi passivi** diverranno **esigibili** solo dal 1° marzo dell'**anno successivo a quello in cui sono maturati** anche se la relativa liquidazione, annuale, avverrà comunque entro il 31 dicembre, ne consegue che negli e/c di

fine anno le aziende troveranno la liquidazione degli interessi ma non il loro computo a storno del saldo.

Al ricevimento dell'estratto conto con la determinazione degli interessi passivi 2016 l'azienda dovrà comunque procedere alla loro rilevazione trattandosi di **costi di competenza** dell'anno trascorso.

La scrittura contabile sarà quindi:

Interessi passivi (ce)	a	Debiti vs Banca(sp)
------------------------	---	--------------------------

Quanto agli **interessi attivi** invece, anche questi verranno conteggiati annualmente ma accreditati al 31/12, pertanto, al 31/12/2016 le banche procederanno alla determinazione degli interessi sui c/c bancari dell'ultimo trimestre, mentre a partire dal 2017 sia il conteggio che l'accrédito avverranno a fine anno.

Si ricorda che in caso di **interessi attivi** occorre rilevare contabilmente, non il netto accreditato, ma **il lordo** e la relativa **ritenuta subita nella misura del 26%** (ritenuta che poi dovrà essere portata in diminuzione del debito Ires in dichiarazione dei redditi).

Volendo fare un semplice esempio supponiamo che la Banca X accrediti sul c/c interessi attivi per euro 500,00 liquidando ritenute per euro 130,00, la scrittura contabile sarà la seguente:

Diversi	a	Interessi attivi (ce)	500,00
Banca c/c (sp)			370,00
Erario c/ritenute subite (sp)			<u>130,00</u>

Per il 2016 occorrerà ancora non solo essere certi che la rilevazione degli interessi attivi sia stata fatta al lordo delle ritenute ma anche che vengano rilevati gli **interessi relativi a tutti i quattro trimestri**.

In ultimo giova ricordare che in sede di redazione del bilancio, l'OIC 14 impone di **valutare le disponibilità liquide** secondo i seguenti criteri:

- i depositi bancari, i depositi postali e gli assegni (di conto corrente, circolari e assimilati), costituendo crediti, sono valutati al **presumibile valore di realizzo**. Tale valore, normalmente, coincide col valore nominale, mentre nelle situazioni di difficile esigibilità è esposto lo stimato valore netto di realizzo;
- il denaro ed i valori bollati in cassa sono valutati al **valore nominale**;
- le disponibilità in valuta estera sono valutate al **cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio**.

Master di specializzazione

**L'APPROVAZIONE DEI NUOVI OIC E L'IMPATTO
SULLA REDAZIONE DEL BILANCIO 2016**



FINANZA

La settimana finanziaria

di Direzione Gestioni Mobiliari e Advisory - Banca Esperia S.p.A.



IL PUNTO DELLA SETTIMANA: governativi in bilico tra due forze opposte, miglioramento macroeconomico e incertezza politica

- L'incertezza politica deprime i rendimenti obbligazionari, mentre il generalizzato miglioramento macro crea le condizioni per una rotazione dei portafogli.
- Nell'Area Euro le condizioni sono complicate sia dalle pressioni dovute alla scarsità di titoli tedeschi sia dall'aumento dell'inflazione *headline*.
- Suggeriamo di mantenere una duration contenuta su emissioni governative dei paesi core, sottopesando le emissioni con carry modesto.

Da inizio anno i rendimenti dei titoli obbligazionari risentono dell'effetto di due forze opposte. **Da un lato, l'elevata incertezza politica** – connessa nell'Area Euro con il fitto calendario elettorale e negli Stati Uniti con il tempo necessario alla concretizzazione della politica fiscale di Trump – fa aumentare la domanda di titoli obbligazionari dei paesi percepiti come porti sicuri, deprimendone il *term premium*. Dall'altro, la pressione reflazionistica globale e il progressivo miglioramento del contesto macroeconomico, confermando l'avvicinarsi della normalizzazione della politica monetaria da parte della FED, crea le condizioni per una rotazione dei portafogli, dai titoli obbligazionari ai titoli azionari, che implicherebbe un aumento dei rendimenti governativi. In particolare, nel vecchio continente l'avvicinarsi delle elezioni in Francia e i timori che Marine Le Pen possa essere eletta come presidente ha fatto prevalere il rischio politico. La candidata, infatti ha risvegliato con le sue dichiarazioni i timori di un rischio *break-up* dell'Area, con la conseguente *flight to quality* degli investitori: il differenziale di rendimento tra titoli di stato dei paesi periferici e francesi rispetto a quello dei titoli tedeschi si è allargato e si è avuto anche una temporanea diminuzione dei rendimenti dei Treasury statunitensi, con il decennale statunitense che ha toccato il 2.31%. Viceversa, nell'ultima settimana, complici le ottimistiche dichiarazioni dei membri della Fed, che hanno portato ad 88% la probabilità di un rialzo del costo del denaro da parte della FED già nel meeting del prossimo 15 marzo, si è verificato un nuovo cambiamento di regime: il tasso statunitense è tornato sopra 2.5% e il decennale tedesco sopra 0.3%. Nell'Area Euro le condizioni sono poi complicate sia dalle pressioni dovute alla scarsità di titoli tedeschi sia dall'aumento dell'inflazione *headline*, che in febbraio ha raggiunto il 2%, allineandosi al target di politica monetaria ed aumentano il pressing sulla BCE sull'opportunità di modificare la

propria politica monetaria, diminuendo il programma di acquisti di titoli obbligazionari. Il 24 febbraio il rendimento del Bund tedesco a due anni è scivolato al suo minimo storico (-0.96%), disancorandosi dall'Eonia e, quindi, dalle aspettative sul tasso di politica monetaria ed esprimendo solamente l'incertezza politica e la scarsità di carta tedesca. Infatti, lo stock di titoli di Stato tedeschi con scadenza tra uno e due anni si è relativamente ridotto e dall'inizio del 2015, la Bundesbank, comprando titoli di Stato in coerenza con il criterio del *capital key*, ha assorbito tutta la nuova offerta e parte dello stock detenuto dai privati. Contemporaneamente, **il miglioramento del contesto macroeconomico consegna ai mercati la certezza che l'economia dell'Area è tornata a crescere, facendo a meno dell'allentamento quantitativo della BCE.** In quest'ottica va letta l'apertura della BCE a possibili deviazioni temporanee dal *capital key*, quale criterio negli acquisti dei titoli di Stato di tutti i paesi rientranti nel QE (finora limitate solo a quelli irlandesi e portoghesi per ragioni di scarsità), come riportato dai verbali della riunione di gennaio. Nei verbali si legge che la BCE è disposta a modificare temporaneamente il meccanismo di acquisti, mentre una chiusura o una riduzione anticipata del programma è da escludersi, dal momento che la dinamica dell'inflazione *core* non consegna ancora segnali convincenti di trend al rialzo. **La BCE in questo modo potrebbe ridurre le pressioni sui titoli governativi tedeschi e allo stesso tempo intervenire più aggressivamente sui titoli periferici.** Per questo, **continuiamo a suggerire di mantenere una duration contenuta su emissioni governative dei paesi core, sotto-pesando le emissioni con carry modesto,** e di aspettare ulteriormente l'evoluzione delle vicende politiche (elezioni francesi in primis), prima di riposizionare i portafogli in maniera significativa su tali temi. Manca più di un mese al primo turno presidenziale francese (23 aprile) e le sorprese possono essere ancora molte.

LA SETTIMANA TRASCORSA

Europa: l'inflazione nell'Area Euro raggiunge il livello obiettivo della BCE, dopo quattro anni

Secondo la stima preliminare di febbraio, **l'inflazione headline ha toccato il target del 2% per la prima volta dopo quattro anni.** L'aumento è principalmente imputabile agli effetti base della componente energia e alla componente alimentare. **L'inflazione core, stagnante da diverso tempo, è rimasta allo 0.9%, lo stesso livello degli ultimi tre mesi.** In termini geografici, infine, l'accelerazione è stata guidata dagli aumenti dell'indice dei prezzi al consumo di Germania e Italia, mentre deboli sono stati i contributi di Francia e Spagna.



Il dato rinnova le pressioni tedesche sul Consiglio Direttivo della BCE, il cui obiettivo è che l'inflazione stia "sotto, ma vicina al 2%". Probabilmente, nella prossima riunione di politica monetaria il presidente Draghi ripeterà che "l'aumento dell'inflazione dovrà essere durevole e diffuso a tutti i paesi dell'Area, prima di potersi tradurre in una modifica del cambiamento di politica monetaria.

Limitate le sorprese derivanti sia dalla stima definitiva dell'indice PMI dell'Area sia dal dato sulla disoccupazione. Per l'Area Euro la stima finale per il PMI manifatturiero subisce, in febbraio, solo un marginale aggiustamento verso il basso, da 55.5 a 55.4 e si conferma comunque in decisa espansione, mentre la disoccupazione **in gennaio si ferma al 9,6%**, in linea con il precedente dato.

Stati Uniti: dati macroeconomici confermano lo scenario positivo per l'economia statunitense


Il ritmo di crescita dei sussidi di disoccupazione è rallentato nuovamente: il consuntivo della settimana del 25 febbraio registra 223 mila nuove richieste, rispetto alle 242 mila della rilevazione precedente. La statistica si porta così sui minimi da 44 settimane, guidando una flessione per la media a 4 settimane che passa da 241 a 234 mila unità, ai minimi dall'aprile 1973. E' ancora in aumento **l'indice ISM manifatturo per il sesto mese consecutivo a 57.7** dal precedente 56.2. La composizione dell'indice è particolarmente favorevole, con l'indice relativo ai nuovi ordini (65.1) e l'indice della produzione in aumento. Positivo anche l'andamento della differenza tra ordini e scorte, che è salito a 13.6, indicando **un'ulteriore ripresa del settore manifatturiero.** Sul fronte della **fiducia dei consumatori**, dal sondaggio dell'Università del Michigan, emerge che la lettura finale di febbraio a 96.3, pur restando al disopra delle aspettative, è **in discesa rispetto al mese precedente per la prima volta dalle elezioni di novembre.**

Asia: PMI manifatturiero in crescita in Cina e inflazione core positiva in Giappone

In Febbraio l'indice **PMI manifatturiero cinese**, che misura il sentimento dei direttori degli acquisti del comparto manifatturiero, **ha sorpreso al rialzo le attese**, attestandosi **sulla spinta dell'export** al massimo degli ultimi tre mesi, a 51.7. L'indice PMI dei servizi è, invece, sceso a 52.6, in calo dai 53.1

di gennaio. In Giappone, pur leggermente inferiore alla lettura flash, il PMI manifatturiero finale di febbraio, a 53.3 punti, è ai massimi da quasi 3 anni, mentre la produzione industriale scende in gennaio per la prima volta in sei mesi, al -0.8% m/m e +3.2% a/a. A gennaio l'inflazione core torna positiva, dando un timido segnale di svolta: i prezzi al consumo al netto degli alimentari sono cresciuti dello 0,1% a/a, trainati dal recupero dei prezzi delle materie prime a livello mondiale e dal deprezzamento dello yen.

Indici PMI - Cina



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >